

STATUTO

Articolo 1

1. È costituita un'associazione, senza scopi di lucro, denominata "**Associazione Montespertoli per l'Ambiente e il Territorio (A.M.A.T.)**".

Articolo 2

1. L'Associazione ha la sua sede in Montespertoli, in Via Virginio n.c. 156.

2. La sede legale può essere trasferita altrove con delibera assunta dall'Assemblea.

Articolo 3


1. L'Associazione è apolitica e apartitica.

2. L'Associazione persegue i propri scopi operando nell'ambito della Regione Toscana, con particolare riferimento al Comune di Montespertoli ed ai Comuni limitrofi. Tali scopi sono:

2.1. La valorizzazione e la tutela dei beni artistici, storici, culturali, paesaggistici e naturali presenti sul territorio;

2.2. La promozione di uno sviluppo socioeconomico sostenibile, elaborando osservazioni, proposte e progetti per forme di sviluppo che garantiscano un rapporto equilibrato tra le attività antropiche, la natura ed il paesaggio e che contribuiscano a migliorare la qualità della vita e il benessere della popolazione residente;

2.3. La valorizzazione delle specie vegetali e animali presenti sul territorio, con particolare attenzione alla conservazione della biodiversità, adoperandosi sia per la costituzione di parchi e aree protette, sia per il potenziamento di quelli esistenti;



2.4. Promuovere, sostenere e collaborare ad iniziative per la valorizzazione e la conservazione del suolo e delle risorse idriche e ambientali, intesi come beni comuni essenziali ed irriproducibili;

2.5. Approfondire e divulgare le conoscenze relative alla prevenzione dei rischi geologici, industriali, agricoli ed ambientali in genere, che possano interessare il territorio in cui l'Associazione opera, al fine di un miglioramento della qualità dell'ambiente e della vita della popolazione;

2.6. Studiare, elaborare e proporre forme di pianificazione territoriale che, attribuendo rilevanza alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali e del paesaggio, risultino compatibili con gli ecosistemi esistenti nel rispetto anche delle generazioni future;

2.7. Approfondire e studiare modalità tecniche ed operative per produrre o risparmiare energia nel rispetto dell'ambiente, con assenza o riduzione di emissioni inquinanti o alteranti l'ecosistema.

3. Per raggiungere i suddetti scopi, l'Associazione Montespertoli per l'Ambiente si propone di:

3.1. Promuovere ed intraprendere attività di studio, di analisi e di approfondimento tecnico e scientifico, inerenti tematiche specificatamente correlate agli scopi sociali dell'Associazione, utilizzando conoscenze e strumenti propri o anche di terzi. Tali attività saranno svolte indipendentemente o in collaborazione con Associazioni, Enti ed Istituti interessati, purché questi non svolgano attività in contrasto con lo scopo sociale dell'Associazione.

3.2. Organizzare in Toscana ed in particolare nel Comune di Montespertoli ed in quelli limitrofi, anche in collaborazione con altre associazioni e/o gli organismi istituzionali, attività culturali e divulgative quali seminari, convegni, dibattiti

ti, assemblee, ed incontri inerenti temi ed argomenti coerenti con le finalità dell'Associazione.

3.3. Promuovere la conoscenza e la valorizzazione di prodotti agro-alimentari tipici e locali, ottenuti tramite tecniche di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale, da realizzarsi tramite l'organizzazione di eventi, in proprio o in collaborazione.

3.4. Divulgare e promuovere forme di consumo critico e consapevole, anche attraverso l'organizzazione di gruppi di acquisto.

3.5. Organizzare e promuovere, in proprio o in collaborazione, attività turistiche inerenti e collegate allo scopo sociale come, ad esempio, viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi scuole, visite guidate ambientali, paesaggistiche, artistico-culturali nel territorio in cui l'Associazione opera.

3.6. Attivare, sviluppare, e gestire programmi di educazione, nell'ambito delle materie di cui all'oggetto sociale, nelle scuole di ogni ordine e grado.

3.7. promuovere e organizzare processi partecipativi permanenti della popolazione alle attività di governo del territorio dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 4

1. L'associazione ha durata illimitata.

2. Essa si scioglierà in caso di raggiungimento o impossibilità di raggiungimento degli scopi sociali e quando tutti gli associati sono venuti a mancare o con deliberazione assembleare presa a maggioranza dai due terzi (2/3) dei soci.

Articolo 5

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Articolo 6



Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è composta di tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
2. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. Ogni socio ha diritto ad un voto.
3. L'assemblea può essere straordinaria o ordinaria ed, in entrambi i casi, deve essere convocata, dal Presidente, tramite lettera semplice, con contestuale affissione dell'avviso di convocazione nella sede sociale, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
4. Un quinto dei soci possono richiedere al Presidente, il quale deve provvedere entro 40 (quaranta) giorni dalla richiesta, la convocazione dell'assemblea dei soci; nella richiesta dovranno essere indicati gli argomenti da trattare e da inserire all'ordine del giorno.
5. L'assemblea ordinaria è validamente costituita:
 - 5.1. in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza semplice dei votanti;
 - 5.2. in seconda convocazione, convocata almeno due ore dopo la prima convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza semplice dei votanti.
6. L'assemblea straordinaria delibera, in ogni caso, con il voto favorevole di almeno tre quinti dei soci votanti.
7. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, al momento dell'insediamento, elegge il Presidente. Il Segretario dell'Associazione assume le funzioni di Segretario dell'assemblea e ne redige il verbale, in caso di sua assenza il Presidente

nomina, a sua scelta, un segretario fra i presenti.

8. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto economico, del bilancio di previsione e di tutti gli indirizzi programmatici e gestionali dell'Associazione.

9. L'assemblea dei soci delibera inoltre sulle seguenti materie con le seguenti modalità in seguito descritte:

9.1. Elege il Presidente, nella persona di colui che ha raccolto il maggior numero di voti dall'Assemblea, all'interno della votazione per il Consiglio Direttivo;

9.2. Elege il Consiglio Direttivo fra i soci che propongono la loro candidatura;

9.3. Delibera sulle altre materie come previsto dal presente statuto.


10. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo e sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 7

Soci

1. Tutti possono essere soci dell'Associazione purché maggiorenni al momento della presentazione della domanda. Si acquista la qualità di socio o con la sottoscrizione dell'atto costitutivo o con l'adesione successiva all'Associazione.

2. Possono essere soci, ma non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, coloro che ricoprano qualsiasi carica o qualifica istituzionale, sia essa elettiva o meno, come, ad esempio, consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, della comunità montana o consiglieri regionali, assessori, sindaci, membri del Parlamento, membri del Parlamento europeo, ministri, sottosegretari, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, i membri del C.S.M. i membri della Corte Costituzionale, così come coloro che, in base ai loro atti costitutivi, risultino referenti territoriali, segretari, coordinatori o che svolgano incarichi di-



rettivi di qualsiasi genere per partiti, movimenti politici e sindacati; nel caso sopravvenga o venga accertata tale condizione, ci sarà l'immediata sospensione dalla carica ricoperta all'interno dell'associazione.

3. La domanda di ammissione deve essere formulata per iscritto e indirizzata al Presidente dell'Associazione. Essa si intende accolta, salvo diniego scritto e motivato da parte del Consiglio Direttivo, trascorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda stessa. In caso di diniego l'aspirante socio può fare richiesta al Presidente che sulla domanda deliberi l'assemblea dei soci. Il Presidente, al tal fine, convoca l'assemblea dei soci entro trenta giorni dalla richiesta; all'assemblea può partecipare, con facoltà di parola, anche l'aspirante socio. L'assemblea decide sull'ammissione.

4. In nessun caso può essere rigettata la domanda di un aspirante socio o espulso un socio per motivi attinenti al suo sesso, alla sua religione, alle sue convinzioni personali, alle sue idee politiche o alla sua razza.

5. Il socio deve, ogni anno, pagare la quota associativa nella misura stabilita dall'assemblea ordinaria; il mancato pagamento della quota comporta la perdita automatica della qualità di socio, senza alcun obbligo per il Consiglio Direttivo di comunicare al Socio tale condizione.

6. Il socio può liberamente recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, senza restituzione della quota pagata, con semplice comunicazione scritta al Presidente.

7. La qualità di socio comporta l'adesione ai principi e alle finalità dell'Associazione.

8. Il socio può essere espulso dall'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'assemblea dei soci, nei seguenti casi:

8.1. l'aver tenuto un comportamento che abbia provocato danni materiali o morali all'Associazione;

8.2. avere tenuto un comportamento disdicevole o riprovevole nei confronti degli altri soci o della Associazione, o nei confronti dei terzi che vengono in contatto con l'Associazione medesima;

8.3. avere tenuto un comportamento in contrasto con quanto stabilito dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'Associazione, nonché alle delibere della stessa o ai regolamenti interni;

8.4. qualora abbia promosso o abbia partecipato ad attività in contrasto con i principi ispiratori dell'Associazione.

Articolo 8

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere, dal Segretario, che ne redige i verbali, oltre a un numero di membri stabilito dall'assemblea al momento della nomina in un numero compreso fra uno e sette.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Per la prima nomina la durata del Consiglio è stabilita in due anni. Il Consiglio uscente, in ogni caso, rimane in carica per il disbrigo degli affari necessari e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio. In caso di morte, dimissioni o espulsione di uno dei Consiglieri, entrerà a far parte del Consiglio Direttivo il socio che tra i candidati non eletti nell'ultima votazione dell'Assemblea abbia riportato il maggiore numero di voti.

3. L'assemblea dei soci, fatta eccezione per la prima nomina, stabilisce il numero complessivo dei componenti del Consiglio Direttivo e procede alla vota-

zione. Ogni socio può esprimere tante preferenze quanti sono i componenti del Consiglio Direttivo da eleggere. Ogni socio può essere delegato al voto da un solo socio, tramite un'apposita delega alla quale dovrà essere allegata la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del delegante.

4. Il socio che raccoglie più preferenze è nominato Presidente il secondo arrivato ricopre la carica di Vicepresidente. Qualora il Presidente eletto rinunci alla carica, egli ha la facoltà di restare nel Consiglio Direttivo nella qualità di Consigliere. In questo caso la carica di Presidente viene assunta dal Vicepresidente.

5. Alla prima riunione il Consiglio Direttivo eletto nomina al suo interno, a maggioranza, il Tesoriere dell'Associazione ed il Segretario della stessa.

6. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione che si riunisce su convocazione del Presidente, ma comunque non meno di due volte l'anno. Esso dura in carica tre anni, salvo quello di prima nomina che dura in carica, al pari del Presidente, due anni. Esso è convocato dal Presidente o dal VicePresidente, da tre suoi membri o da almeno un quinto dei Soci. 7. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

7.1. predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

7.2. formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

7.3. elaborare il bilancio consuntivo e preventivo e il programma culturale;

7.4. stabilisce, con regolamento e nei limiti del presente statuto, le funzioni, i compiti e i poteri del Tesoriere e del Segretario.

7.5. Nella gestione straordinaria i suoi compiti sono predisporre le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione da sottoporre all'assemblea.

8. I membri del Consiglio Direttivo non percepiranno alcuna remunerazione per

la loro carica, tranne il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 9

Presidente

1. Il Presidente dura in carica tre anni, ad eccezione della prima nomina nella quale la durata stabilita è due anni, ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di legge di fronte ai terzi.

2. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci;

3. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

4. può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere ai relativi incassi;

5. può conferire ai Soci procura speciale per la gestione di varie attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

6. In caso di suo impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente assume la presidenza dell'Associazione fino alla conclusione del mandato. Qualora il Vicepresidente non si renda disponibile a svolgere tale funzione il Consiglio Direttivo nominerà uno dei Consiglieri a svolgere tale funzione fino alla conclusione del mandato.

Articolo 10

Patrimonio e bilancio

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1.1. beni mobili e beni immobili ricevuti in donazione dai Soci o da sostenitori;

1.2. contributi facoltativi a sostegno dell'Associazione versati dagli aderenti, costituiti dalle quote associative minime annuali, stabilite dall'Assemblea dei Soci;

1.3. eventuali contributi straordinari sociali stabiliti dall'Assemblea straordinaria

ria dei soci, che ne determina l'ammontare;

1.4. rimborsi;

1.5. eventuali contributi di enti pubblici;

1.6. eventuali contributi di enti privati;

1.7. proventi derivanti da attività marginali di carattere divulgativo, promozionale e commerciale, da inserirsi in una apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

2. I fondi sono depositati in un Istituto di Credito deciso dall'Assemblea (o dal Consiglio Direttivo). Ogni operazione finanziaria necessita del consenso dei membri del Consiglio Direttivo a maggioranza e della firma del Presidente.

3. L'Assemblea dei Soci decide e delibera riguardo a:

3.1. la determinazione annuale delle quote associative;

3.2. l'utilizzazione delle donazioni ricevute, sia in denaro sia in natura;

3.3. l'utilizzazione di eventuali sporadici proventi marginali. Tali utilizzazioni dovranno comunque essere rispondenti alle finalità statutarie dell'organizzazione;

4. L'Associazione potrà avvalersi di ogni altro tipo di entrata coerente alle attività svolte dall'Associazione in rapporto alle finalità enunciate; in ogni caso è vietato distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di utili o di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

5. L'anno finanziario inizia con il primo gennaio e termina con il trentuno dicembre di ogni anno.

6. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo che devono essere approvati entro il mese di aprile di ogni anno unitamente con il

programma culturale dell'anno. I tre documenti devono essere resi disponibili ai Soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea ed affissi nella sede Sociale.

Articolo 11

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria.
2. Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo regionale.
3. Nel caso che manchi una indicazione da parte dell'Associazione il patrimonio della stessa si devolve come previsto dal Regolamento di Regionale n. 31 del 17 luglio 2001 in attuazione della Legge Regionale 24 aprile 2001 n. 19.

Articolo 12

Norme Finali. Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto costitutivo e statuto, si richiamo le norme di legge nazionali e regionali in materia di associazioni.

F.to Stefano Mazzoni

F.to Laura Giannetti

F.to Anna Maria Giotti

F.to Paolo Gentilini

F.to Gavino Fadda

F.to Angela Field

F.to Massimiliano Salvini

F.to Alberto Magnaghi

F.to Paolo Galgani

F.to Mauro Bucci

F.to Laura Bindi

F.to Gabriele Boccaccini

F.to Giovanni Cirri notaio